

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Lunedì 30 gennaio 2023

- ❑ Cassazione, Ordinanza 11.01.2023 n. 546 - Effetti della perdita di ente non commerciale.
- ❑ Ag. Delle Entrate, risposta 189 del 12.4.2022 - Qualificazione del reddito degli addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva.
- ❑ Cassazione, Sentenza 26.10.2021 n. 30008 - Qualificazione dell'attività di palestra come attività sportiva.
- ❑ La predisposizione delle CU dei collaboratori sportivi.
- ❑ Art. 16 del DL 29.12.2022 n. 198, «Milleproroghe» – Proroga dell'entrata in vigore della riforma dello sport.
- ❑ -novità della L 29.12.2022 n. 197, «Legge di bilancio 2023»:
 - art. 1, co. 614, proroga Sport Bonus,
 - Art. 1, co. 615, proroga del Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive.

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

Cassazione, Ordinanza n. 546 del 11.01.2023 – Perdita della qualifica di ente non commerciale e riqualificazione in società di fatto.

Lo scorso 11 gennaio, la Cassazione ha enunciato un principio di diritto riguardante il caso di una associazione sportiva dilettantistica, avente il seguente contenuto:

- È stata accertata la mancanza di democraticità e partecipazione nell'associazione;
- Conseguentemente è stata negata la sua natura non commerciale;
- L'effetto è stato quello di riqualificare l'ente non commerciale in società di fatto, e di applicare il regime di trasparenza per la tassazione dei proventi commerciali.

Articolo 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale.

Il primo comma recita testualmente “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta”.

L'ultimo comma, tuttavia, stabilisce due eccezioni:

“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.

La Corte di Cassazione, invece, dispone, a prescindere dallo svolgimento di attività commerciale (dichiarata), la perdita della natura commerciale, per ragioni (magari anche condivisibili) legate alla mancanza del rispetto del principio di democraticità dell'ente e della mancanza di partecipazione degli associati alle assemblee e soprattutto alla vita associativa.

Articolo 148 – Enti di tipo associativo

Il comma 3 stabilisce che “per le associazioni..., sportive dilettantistiche... non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.

Il comma 8 pone comunque dei limiti, al fine di poter applicare le disposizioni contenute nel comma 3, e, tra le varie, sottolinea il fatto che debba essere rispettato il principio di democraticità, anche attraverso la corretta gestione del rapporto associativo e la libera eleggibilità dei componenti degli organi amministrativi.

Tutto questo al fine di autorizzare l'applicazione dell'agevolazione tributaria.

Articolo 5 - Redditi prodotti in forma associata

Il comma 3 stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi:

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali...”

Mentre il precedente comma 1, per tali fattispecie, dispone che “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.”

Conclusioni della Corte di Cassazione

La Corte, nel caso di specie, ha evidenziato il mancato rispetto del principio di democraticità e di partecipazione degli associati alla vita associativa (quindi mancato rispetto del contenuto del comma 8 dell'articolo 148 del Tuir).

Conseguentemente è venuta meno l'agevolazione tributaria di cui al precedente comma 3 del medesimo articolo, e pertanto tutti i corrispettivi specifici, precedentemente considerati decommercializzati, sono stati interpretati come proventi commerciali.

Il passaggio successivo è stato quello di disconoscere la natura di ente non commerciale in capo alla asd, in contrasto con quanto specificato al comma 4 dell'articolo 149 del Tuir.

L'ultimo passaggio è stato quello di considerare l'insieme delle persone che svolgono l'attività commerciale come una società di fatto, applicando alla stessa le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 del Tuir.

Agenzia Delle Entrate, Risposta 189 del 12.4.2022 - Qualificazione del reddito degli addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva.

[Si veda anche Risposta 190 del 13.4.2022]

Con la Risposta 189 del 12.04.2022 l'Agenzia delle Entrate conferma che **l'attività dei custodi e dei giardinieri dell'impianto sportivo, nonché degli addetti alle pulizie, non sia riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR.**

L'art. 67, co. 1, del TUIR stabilisce che sono qualificabili come redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente»

Pertanto, trattandosi di redditi diversi le prestazioni individuate dall'art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR, devono essere effettuate **senza vincolo di subordinazione e senza carattere di professionalità**, che le farebbero ricadere rispettivamente nel rapporto di lavoro subordinato o nell'esercizio di arti e professioni.

L'art. 35, co. 5, del DL 207/2008, con interpretazione autentica ha stabilito che nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.67, co. 1, lett. m), sono ricomprese **la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.**

L'Agenzia delle Entrate, al fine di individuare i redditi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), richiama anche la **lettera 1.12.2016 prot. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in base alla quale si deve far riferimento:

- all'iscrizione al Registro delle attività sportive,
- Alle mansioni rientranti, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni.

Pertanto, alla luce dell'exkursus normativo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, l'attività dei custodi e dei giardinieri dell'impianto sportivo, nonché degli addetti alle pulizie, è collegata all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

Il lavoratore sportivo nella riforma dello sport D.lgs. 36/2021

L'art. 25 del individua puntualmente i lavoratori sportivi:

«1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo**.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che **svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»

L'art. 29 individua inoltre la figura del volontario sportivo:

Coloro «che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, **in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La riforma, quindi, definisce il lavoratore o il volontario sportivo come soggetto che svolge mansioni strettamente connesse all'esercizio diretto dell'attività sportiva, compresa la formazione, la didattica e la preparazione atletica.

Pertanto, sembrerebbe doversi concludere che anche successivamente alla riforma le figure dei custodi, dei giardinieri e degli addetti alle pulizie non possano qualificarsi come lavoratori sportivi, inquadrabili come co.co.co sportivi di cui all'art. 28 del D.lgs. 36/2021.

Cassazione, Sentenza 26.10.2021 n. 3008 – Qualificazione dell'attività di palestra come attività sportiva.

La Cassazione stabilisce come sia **errato escludere a priori l'attività di palestra dalle attività sportive dilettantistiche** e dalle agevolazioni fiscali previste per loro.

La spettanza delle agevolazioni deve essere accertata, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando:

- le attività sportive effettivamente praticate,
- le modalità con cui le prestazioni sono erogate,
- l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'ente sportivo, tra cui il divieto di distribuzione di utili e le altre clausole prescritte dall'art. 148, co., 8 del TUIR e dall'art. 4, co. 7, del DPR 633/1972.

L'Ordinanza richiama l'**art. 132, paragrafo 1, lett. m) della direttiva 2006/112/CE** che riconosce agli stati membri la possibilità di esentare da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da enti senza scopo di lucro, alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Secondo la l'interpretazione della Corte di Giustizia europea per **organismo senza fini di lucro** si intende un ente che non possa, in caso di scioglimento, distribuire ai suoi membri gli utili che ha realizzato e che superano le quote di capitale versato, ovvero il valore corrente dei contributi in natura conferiti.

Tale condizione risulta recepita dall'ordinamento interno dall'**art. 4, co. 7, del DPR 633/1972, ai fini IVA, e dall'art. 148, co. 8, del TUIR**, ai fini delle imposte sui redditi, i quali subordinano i benefici fiscali all'adozione di specifiche clausole statutarie vincolanti, tra le quali l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, rileva anche la **definizione di attività sportiva** che si può desumere dall'interpretazione dell'art. 132 della Direttiva 2006/11/CE operata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

In particolare, emerge che:

- Per essere considerata sportiva l'attività deve essere di natura fisica e, cioè, **caratterizzata da una componente fisica non irrilevante.**
- Per poter godere del regime fiscale agevolato non è necessario che vengano preparati atleti per le gare, poiché **non è richiesto che l'attività sportiva sia praticata ad un determinato livello o che l'esercizio fisico sia finalizzato a partecipare a competizioni sportive.**
- Non si richiede che l'attività sportiva sia praticata con continuità, atteso che l'attività **non deve essere necessariamente praticata** secondo determinate modalità, ad esempio **in modo sistematico o organizzato.**
- Può rivestire la qualifica di ente sportivo un organismo che non si limiti a porre a disposizione degli utenti soltanto installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma che **svolga anche altre attività distensive o ricreative, purché strettamente connesse con la pratica sportiva.**

In merito alla qualifica di ente sportivo dilettantistico, si ricorda che **l'art. 7 del D.lgs. 36/2021** prevede un **contenuto obbligatorio** dello statuto delle associazioni e società sportive :

- «a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) **l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;**
- e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'**obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio** in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

La predisposizione delle Certificazioni Uniche dei collaboratori sportivi.

Le Certificazioni Uniche 2023, relative al 2022, devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro:

- ❑ il 16.3.2023, che coincide con quello previsto per la consegna al contribuente, se rilevanti ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ❑ il 31.10.2023 (termine di presentazione del modello 770/2023), se non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni Uniche riguardanti:
 - i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014);
 - i redditi esenti (ex artt. 67, co. 1, lett. m), e 69 del TUIR).

Le Certificazioni Uniche possono essere **trasmesse in formato cartaceo, oppure in formato elettronico**, a condizione che il contribuente abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla stampare.

Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna

Sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del D.lgs. 471/97). Tuttavia si ritiene che se la violazione sia meramente formale, non pregiudicando gli obblighi dichiarativi del sostituto, non sia "sanzionabile (art. 6 co. 5-bis del D.lgs. 472/97).

Sanzioni In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica

Sanzione amministrativa di 100 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del D.lgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria del 16 marzo.

Ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 19.2.2015 n. 6, punto 2.6, ha sostenuto che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche **non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso** (ex art. 13 del D.lgs. 472/97), in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, attualmente entro il 30 aprile.

Tuttavia, con la Risoluzione 23.5.2022 n. 22 l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in relazione alle violazioni riguardanti la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, anch'esse funzionali ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Modalità di compilazione

La sezione che interessa i collaboratori sportivi, dotati o meno di partita IVA, è quella relativa alla «Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi».

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

Causale

TIPOLOGIA REDDITUALE

Tipologia reddituale

Punto 1, Causale:

- A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche da parte dei collaboratori tecnici.

DATI FISCALI

	Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7		Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	Ritenute a titolo d'imposta 10		Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
	Addizionale regionale a titolo d'imposta 13		Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 16		Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
	Ritenute operate anni precedenti 19		Spese rimborsate 20	Ritenute rimborsate 21
	Somme restituite al netto della ritenuta subita 22			

Dati fiscali

Punto 4, Ammontare lordo corrisposto:

Va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta; In relazione alla tipologia reddituale individuate dal codice "N" del punto 1, devono essere ricomprese anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR), le quali devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tale modalità deve essere seguita anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000,00.

La stessa procedura si applica anche in caso di compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti:

- a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011,
- ai soggetti forfetari di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

Punto 5, Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale:

Se il percipiente è un **soggetto non residente**, si devono indicare le somme non assoggettate a ritenuta per effetto dell'applicazione del regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Punto 6, Codice:

Va indicato il codice:

- 21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- 22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (art. 67, co. 1, lett. m), TUIR);
- 24 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

Punto 7, Altre somme non soggette a ritenuta:

Vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 5 che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

Punto 8, Imponibile:

Deve essere indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 5 e 7.

Punto 9, Ritenute a titolo d'acconto:

Deve essere indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno [sui redditi eccedenti i 30.658,28 euro].

Punto 10, Ritenute a titolo d'imposta:

Deve essere indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno [sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro].

Punti 12 , Addizionale regionale a titolo d’acconto, e 13, Addizionale regionale a titolo d’imposta:

Devono essere compilati solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice “N”, in tal caso va indicato l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta.

Punti 15, Addizionale comunale a titolo d’acconto, e 16, Addizionale comunale a titolo d’imposta:

Devono essere compilati solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice “N”, in tal caso va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta.

DATI PREVIDENZIALI

Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale			
29		30			
Codice azienda		Categoria			
32		33			
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante		Contributi previdenziali a carico del percipiente		Altri contributi	
34		35		36	
Importo altri contributi		Contributi dovuti		Contributi versati	
37		38		39	

Dati previdenziali

Punto 29: indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Punto 30: indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Punto 32: indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Punto 33: indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente: **codice V - INPS Gestione ex Enpals.**

Punti 34, Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante, e 35, Contributi previdenziali a carico del percipiente:

per gli iscritti all'INPS gestione ex ENPALS indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A".

Punto 38, Contributi dovuti:

indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 39, Contributi versati:

indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Novità del decreto Milleproroghe: proroga dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021.

L'articolo 16, commi 1 e 2 del D.L. 198 del 29 dicembre 2022 rinvia al 1° luglio 2023 l'entrata in vigore delle norme del D.lgs. 36/2021 sulle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e sul lavoro sportivo. E' stata pertanto posticipata anche l'abrogazione delle norme di cui era prevista la cancellazione con l'entrata in vigore del citato Decreto 36/2021.

Con l'entrata in vigore dal prossimo 1° luglio della normativa riferita alla riforma del lavoro sportivo, occorre attendere le opportune istruzioni per coniugare la precedente e attuale normativa applicata per la gestione dei compensi sportivi con quelle che subentreranno nel corso del medesimo anno, soprattutto in riferimento al superamento delle differenti soglie di esenzione previste dalle due normative.

Novità del decreto Milleproroghe: proroga delle concessioni di impianti sportivi .

Il comma 4 dell'articolo 16 del D.L. 198 del 29 dicembre 2022 proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche di gestione di impianti sportivi pubblici che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022.

Normative entrate in vigore dal 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda i cinque decreti legislativi del 28 febbraio 2021 che hanno fatto seguito alla riforma dello sport, si riepiloga di seguito le rispettive entrate in vigore dei vari decreti:

- D.lgs. 36/2021: entrata in vigore prevista dal 1° luglio 2023;
- D.lgs. 37/2021: entrato in vigore dal 1° gennaio 2023;
- D.lgs. 38/2021: entrato in vigore dal 1° gennaio 2023;
- D.lgs. 39/2021: entrato in vigore dal 31 agosto 2022;
- D.lgs. 40/2021: entrato in vigore dal 1° gennaio 2022.

D.lgs. 37/2021 – Norme in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il decreto reca una nuova disciplina della professione di agente sportivo, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione su tutto il territorio nazionale, in particolare estendendo l'ambito dell'operatività della stessa a tutti i contratti di lavoro sportivo e non più solo a quelli di prestazione sportiva professionistica.

Viene confermato l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, nonché delle norme attualmente presenti nel vigente Regolamento degli agenti sportivi.

La figura dell'Agente sportivo

Il comma 1 dell'articolo 3, definisce l'agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato olimpico internazionale (CIO), nonché dal Comitato paralimpico internazionale (IPC) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

La figura dell'Agente sportivo

Nel successivo comma 2 , si specifica che le disposizioni del decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale, senza comunque attribuire all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Non a caso il comma 3 circoscrive la salvaguardia delle competenze professionali riconosciute per legge alla sola professione forense, prevedendo che sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti ad un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive.

Infine, il comma 9 dell'articolo 4, prevede la compatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e quella al Registro nazionale degli agenti sportivi.

Il Registro nazionale degli agenti sportivi

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

L'iscrizione a tale Registro diventa pertanto condizione necessaria per lo svolgimento della professione di agente sportivo, attraverso la quale è possibile acquisire i mandati.

Le regole ed il regolamento per il funzionamento del Registro devono essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport di cui all'art. 12, co. 1.

Il Registro nazionale degli agenti sportivi

I commi da 2 a 8 dell'articolo 4, stabiliscono che al Registro può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'UE, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.

Viene inoltre disposto che i cittadini dell'UE, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche di cui all'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono essere iscritti nell'apposita sezione "Agenti sportivi stabiliti" del Registro nazionale, secondo regole e procedure fissate dal medesimo regolamento di cui all'art. 12, co. 1.

D.lgs. 38/2021 – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

L'articolo 5 consente di affidare direttamente la gestione gratuita, per una durata di almeno 5 anni, dell'impianto sportivo che insiste sul territorio dell'ente locale, alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, sulla base di un progetto preliminare presentato da queste ultime all'ente locale stesso, e previo il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto presentato.

La disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 15, comma 6, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), abrogato dal successivo articolo 10 dello schema.

A tal fine la norma prevede che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

D.lgs. 38/2021 – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per un periodo non inferiore a 5 anni.

Uso degli impianti sportivi

Il comma 1 dell'articolo 6 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Inoltre il comma 2 aggiunge che nel caso in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente l'impianto sportivo, la gestione dello stesso deve essere affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Novità della Legge di Bilancio 2023: crediti d'imposta in materia sportiva.

Il comma 614 dell'articolo 1 della Legge 197/2022 proroga per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta c.d. Sport bonus per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L'istituto si applica, per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Il comma 615 dell'articolo 1 della Legge 197/2022 modifica l'articolo 9, comma 1, D.L. 4/2022, rendendo applicabile il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall'articolo 81, D.L. 104/2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Per il I trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro.